

DECRETO PRESIDENZIALE 11 gennaio 1995.

G.U.R.S. N.15 del 25.03.1995, PARTE I

Istituzione della commissione mista per la revisione del piano mercati ittici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN CONCERTO CON
L'ASSESSORE REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 agosto 1986, n. 23;

Vista la deliberazione n. 30 del 14 febbraio 1989, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 23/86, le indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale, ai fini dell'individuazione della rete dei mercati all'ingrosso e, tra questi, i mercati ittici;

Visto, in particolare, il titolo terzo - piano mercati, localizzazioni territoriali - della suddetta delibera, che stabilisce la localizzazione delle strutture mercatali ittiche siciliane;

Considerato che le mutate esigenze regionali, le modificazioni del territorio e della viabilità e non ultima la mutata attenzione nei confronti dell'impatto ambientale, specie nelle zone limitrofe alla battaglia, determinano che il piano mercati attualmente in vigore non è più idoneo ed efficace per istituire, localizzare e costruire nuovi mercati;

Visto il decreto legislativo n. 530 del 30 dicembre 1992, che, in attuazione della direttiva n. 91/492/CEE, stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992, che, in attuazione della direttiva n. 91/493/CEE, stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992, con la quale è stata concessa, ad alcune strutture mercatali ittiche, la deroga prevista dall'art. 8 del suddetto decreto legislativo n. 531;

Considerato che, in base all'art. 8 suddetto, le strutture mercatali previste dalla circolare ministeriale, se non adeguate a quanto disposto dalla CEE, non potranno più essere utilizzate oltre il termine previsto del 31 dicembre 1995;

Rilevate le pesanti ripercussioni economiche che si avrebbero qualora non si attuasse un tempestivo adeguamento delle strutture mercatali esistenti alla normativa statale suddetta;

Considerato che, per le motivazioni che precedono, si reputa necessaria l'istituzione di una commissione mista presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che revisioni il piano mercati in vigore alla luce delle attuali necessità regionali e dei mutamenti economici intervenuti, con il compito anche di studiare la struttura dei mercati esistenti per adeguarli alle vigenti disposizioni CEE;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 208 del 20 maggio 1994, con la quale si esprime parere favorevole all'istituzione della commissione suddetta;

DECRETA:

Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, a termini dell'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 ed in armonia con la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 20 maggio 1994, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è istituita la commissione mista per la revisione del piano mercati ittici.

Art. 2

La commissione di cui al precedente art. 1 è così composta:

- dott. Giuseppe Pace - direttore mercato ittico di interesse locale;
- dott. Benedetto Mineo - direttore mercato ittico di interesse regionale;
- dott. Salvatore Bulgarella - esperto di marketing;
- dott. Vincenzo Bonomo - funzionario dell'Assessorato della sanità;
- dott. Antonino Maniscalco - funzionario dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente;
- dott. Salvatore Roccapalumba - funzionario gruppo VII - commercializzazione prodotti ittici - Direzione pesca;
- dott.ssa Giuseppina Dolce - funzionario gruppo II programmazione studi - Direzione pesca.

Art. 3

Le funzioni di segreteria saranno svolte dal sig. Francesco Mistretta e la presidenza della commissione verrà ricoperta dal componente anziano.

Art. 4

La commissione così costituita terminerà i lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, salvo eventuale proroga.

Art. 5

Ai componenti della commissione ed al segretario di cui all'art. 2 del presente decreto è attribuito un compenso, ove spettante, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Art. 6

Ai componenti esterni dell'Amministrazione regionale saranno corrisposti, ove dovuti, l'indennità di missione e le spese di viaggio e soggiorno in misura uguale a quelle spettanti ai funzionari regionali.

Art. 7

La commissione composta come esplicitato dall'art. 2 dovrà far pervenire all'Amministrazione, a conclusione del proprio lavoro, una relazione finale che avrà i seguenti contenuti:

- a) analisi sullo stato attuale dei mercati ittici all'ingrosso siciliani, con particolare riguardo alla loro localizzazione;
- b) analisi del rapporto esistente tra le strutture operative e la potenzialità di commercializzazione raggiungibile;
- c) ipotesi di ristrutturazione, ampliamento o nuova localizzazione delle strutture mercatali esistenti, in virtù di una maggiore futura espansione dei mercati;
- d) rapporto tra le strutture esistenti e l'applicabilità delle nuove norme igienico-sanitarie previste dalla CEE;
- e) proposta di nuova istituzione di strutture mercatali già esistenti di fatto ma non comprese nel piano mercati in vigore o di strutture non esistenti e, conseguentemente, non previste dal Piano medesimo.

Art. 8

Con successivo decreto si provvederà ad impegnare sul cap. 35056 del bilancio regionale, esercizio finanziario 1995, la somma relativa ai compensi spettanti ai componenti ed al segretario della commissione, di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 gennaio 1995

MARTINO, PELLEGRINO, GRAZIANO

Registrato alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione siciliana, addì 22 febbraio 1995.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 8.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.